



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 26**

Riunione del 13 Febbraio 2013

23.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Schiraldi Vincenzo** n.q. di Presidente pro-tempore
- **A.S.D. Volley Bitonto** in persona del Presidente pro-tempore;

Sono presenti: - Thomas Martone – Presidente f.f.
- Avv. Andrea Ordine - Componente
- Avv. Antonio Amato – Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 Il comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **SCHIRALDI Vincenzo:** *“per aver il sodalizio A.S.D Volley Bitonto dal medesimo rappresentato nella carica di Presidente pro tempore, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Federale, 2, 17, 19, 21, 24 e 28 R.A.T. e 55 R.G., nonché della guida pratica in materia di tesseramento on line in vigore, eseguito in data 01.10.12 il primo tesseramento dell'atleta Teresa Verriello nella stagione sportiva 2012-2013 mediante la procedura on line senza aver raccolto le firme della medesima atleta e del genitore esercente la potestà genitoriale nel relativo modulo F così come prescritto dalla normativa vigente in materia”.*

- **A.S.D. Volley Bitonto:** *“In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT”*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 13 Febbraio 2013;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 24/10/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che il sodalizio ASD Volley Bitonto, in data 18 Ottobre 2012, aveva fatto



pervenire una richiesta di annullamento del tesseramento dell'atleta Teresa Verriello, con la quale aveva affermato che la stessa atleta non aveva mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento in favore della medesima società.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla ASD Volley Bitonto, in data 01/10/2012, il primo tesseramento *on line* dell'atleta, lo revocava e conseguentemente trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono effettuare il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione possono comunque trovare spazio ai fini della determinazione della sanzione, atteso che dagli atti emergono le seguenti circostanze:

- L'esposto all'Ufficio Tesseramento è stato inviato direttamente dal sodalizio a distanza di pochi giorni dal primo tesseramento on line;
- Il mero errore invocato dal sodalizio nel predetto esposto può essere condiviso atteso che nella società risulta tesserata anche la sorella dell'atleta Verriello Teresa, tale Verriello Grazia, iscritta con matricola 2272512;
- Anche il genitore delle predette atlete minori ha confermato con propria dichiarazione le suddette circostanze;

Per tali ragioni, questa Commissione, ritiene la condotta posta in essere dagli incolpati riconducibile ad un mero errore tecnico, tra l'altro oggetto di tempestivo ravvedimento da parte della società; peraltro è principio ormai costante di questa Commissione ritenere la violazione anche solo colposa dell'art. 28 RAT possibile di sanzione in virtù della corretta interpretazione della norma di cui all'ART.29 RAT. Onde l'unica discrezionalità concessa all'organo Giudicante concerne la possibile graduazione della sanzione, comunque da irrogarsi.

Pertanto, considerate le ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone la sanzione dell'ammonizione.

Il Presidente f.f.
Avv. Thomas Martone

Roma , 27 febbraio 2013